



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
Causa C-161/21, 4 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:833	Comune di Camerota	Nona	Rinvio pregiudiziale	IT	Non ultima istanza	/	/	Obbligatorietà direttive - Principio dello stato di diritto	Controllo successivo dei bilanci delle Regioni ed Enti locali - piano di riequilibrio situazione straordinaria da emergenza sanitaria - funzioni di controllo - legittimazione ad adire la Corte di giustizia UE

**Classificazione**

**Questioni pregiudiziali**

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia, pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Italia), è manifestamente irricevibile in quanto la Corte dei conti, in tale contesto, svolge una funzione amministrativa e non giurisdizionale.

**Nota redazionale**

All'inizio dell'anno 2013, constatando che il suo bilancio presentava squilibri strutturali in grado di provocare una situazione di dissesto finanziario, il Comune di Camerota (Italia) decideva di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista all'articolo 243-bis, comma 1, del TUEL. A tal fine, adottava un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di 10 anni (dal 2013 al 2022), che veniva approvato il 20 maggio 2015 dall'organo di riferimento, qual è la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania.

All'inizio dell'anno 2018, il medesimo Comune si avvaleva della facoltà di rimodulare tale piano di riequilibrio che provvedeva a trasmettere al Ministero dell'interno ed a tale sezione competente della Corte dei conti.

Tale ultimo Giudice rileva, tuttavia, che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria causata dall'epidemia di COVID-19, i suoi poteri istruttori sono stati sospesi dal 15 agosto 2020 al 30 giugno 2021, in conformità dell'articolo 53, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020. Inoltre, osserva come l'articolo 53, comma 9, di tale decreto-legge paralizzi le procedure esecutive nei confronti degli enti locali che si trovino in una situazione di grave squilibrio strutturale e che attuino un percorso di risanamento.

Secondo tale Giudice, la suddetta sospensione aggraverebbe i sacrifici imposti, in termini di soddisfacimento, ai creditori degli enti ammessi a procedimento di riequilibrio: infatti, tali creditori sarebbero essenzialmente imprese sulle quali la crisi economica provocata dalla situazione epidemica grava ancora più pesantemente che sui pubblici poteri.

Alla luce di quanto sopra, tale Sezione regionale della Corte dei conti, dubitando della compatibilità della normativa nazionale succitata con il diritto dell'Unione ed in particolare con la Direttiva 2011/85 (relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), opera un rinvio alla Corte di giustizia UE ai fini della relativa valutazione.

In via preliminare, quanto alla ricevibilità di tale rinvio, la Corte di giustizia UE ricorda come i giudici nazionali possono adirla unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (vds. ord. del 5 marzo 1986, Greis Unterweger, C-318/85, punto 4, e del 26 novembre 1999, RAI, C-440/98, punto 12; sent. del 19 dicembre 2012, Epiropos tou Elegktikou Synedriou, C-363/11, punto 19, nonché ord. del 25 aprile 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C-102/17, punto 33).

Occorre quindi determinare la legittimazione di un organo a rinviare alla Corte di giustizia UE secondo criteri tanto strutturali, quanto funzionali: a tal riguardo, un organo nazionale può essere qualificato come "giurisdizione", ai sensi dell'articolo 267 TFUE, quando esercita funzioni giurisdizionali; mentre, nell'esercizio di altre funzioni (in particolare di natura amministrativa), tale qualifica non può essergli riconosciuta. Ne consegue che per stabilire se un organo nazionale, cui la legge affida funzioni di natura diversa, debba essere qualificato come "giurisdizione", ai sensi dell'articolo 267 TFUE è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte di giustizia UE (vds. ord. del 26 novembre 1999, RAI, C-440/98, punti 13 e 14, e ANAS, C-192/98, punti 22 e 23, nonché sent. del 31 gennaio 2013, Belov, C-394/11, punti 40 e 41).

Dall'ordinanza di rinvio risulta, dunque, che la suddetta istanza, proveniente dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, interviene nella procedura di esame del piano di riequilibrio. Tale procedura fa intervenire in successione la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti: la prima, che è un organo amministrativo costituito presso il Ministero dell'Interno, è incaricata dell'istruttoria della deliberazione di un ente locale di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti devono deliberare, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione finale di detta Commissione, "sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio".

Ebbene, con particolare riguardo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, esse hanno il compito di pronunciarsi sull'approvazione o sul rigetto di tale piano, di concludere una procedura di controllo preventivo di legittimità e (se del caso) di omologare la deliberazione dell'ente locale di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: tale Giudice svolge, pertanto, una funzione amministrativa e non giurisdizionale. Ad essa può, del resto, seguire una "fase contenziosa", quando la decisione della Sezione regionale è contestata dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in formazione speciale. Tuttavia, tale ultima non è la fattispecie di cui trattasi.

Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania, deve essere dichiarata manifestamente irricevibile per carenza dei presupposti necessaria a proporre il rinvio nanti la Corte di giustizia UE.